

A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi



Reggio Emilia, lì 05/02/2025

CIRCOLARE N. 11/2025

Approfondimento

Oggetto: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della fattura omessa o irregolare del fornitore

Of counsel

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott. Daniele Pecora

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott.ssa Martina Carobbi

Dott. Matteo Giovannini

Avv. Francesca Palladi

Il D.Lgs. 87/2024 ha ritoccato il comma 8, dell'articolo 6, D.Lgs. 471/1997. Prima della riforma, la norma prevedeva che l'acquirente o committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, acquistava beni o servizi senza che l'emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare, era punito, salva la responsabilità del cedente o prestatore, con la sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro per ogni singola violazione.

L'acquirente o committente poteva evitare l'applicazione della sanzione, se provvedeva a regolarizzare la violazione secondo la seguente modalità:

- in caso di mancata ricezione della fattura entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, presentando al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, previo pagamento dell'imposta, entro 30 giorni, un'autofattura;
- in caso di ricezione di una fattura irregolare, presentando al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla registrazione, un'autofattura.

In entrambi i casi l'autofattura era contraddistinta dal Tipo documento TD20.

L'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 7, D.Lgs. 87/2024, ha riscritto il comma 8, dell'articolo 6, D.Lgs. 471/1997, prevedendo:

- la riduzione dal 100% al 70%, con un minimo di 250 euro, della sanzione applicabile all'acquirente o committente;
- la sostituzione dell'emissione dell'autofattura con la mera comunicazione all'Agenzia delle entrate della violazione commessa dal cedente o prestatore, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura oppure da quando è stata emessa la fattura irregolare, indicando i dati del cedente o del prestatore;

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it



- che la comunicazione dell'irregolarità deve avvenire tramite appositi strumenti messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate.

Con le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica (versione 1.9) del 31.1.2025, **l'Agenzia delle Entrate ha introdotto il codice "Tipo Documento" "TD29" che, dal prossimo 1° Aprile 2025, sostituisce il codice TD20.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it